



COMUNE DI BRINDISI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 266

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E ALLE ORDINANZE IN MATERIA DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di agosto in Brindisi, nella Sede Comunale.

A seguito della convocazione disposta con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PARERI

SETTORE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00.
Brindisi, li 18-08-2014

Il Dirigente

(F.to Arch. Fabio Stefano LACINIO)

CONSALES Cosimo	Sindaco	Presente
MARCHIONNA Giuseppe	Vice Sindaco	Presente
LO MARTIRE Carmela	Assessore	Presente
LUPERTI Pasquale	Assessore	Presente
MONETTI Antonio	Assessore	Presente
D'ANGELO Cosimo	Assessore	Presente
INGROSSO Antonio	Assessore	Presente
STERPINI Alfredo	Assessore	Assente
MARGARITO Gioacchino	Assessore	Presente
DE MARIA Giuseppe	Assessore	Presente

Con la partecipazione del Segretario Generale del Comune Dott.ssa Paola GIACOVAZZO

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita la giunta alla trattazione dell'argomento in oggetto presentato dal competente Ufficio su proposta dell'Assessore al ramo.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, in relazione alla materia in oggetto:

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- art. 16, comma 1, della legge n° 689/1981: "E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione".
- art. 7-bis, commi 1 e 1 bis, T.U.E.L. (D.lgs. n° 267/ 2000): "1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
- l'art 6 bis della Legge n.125 del 24 luglio 2008 (di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n.92) che modifica l'art 16 comma 2 della legge 689/81 attribuendo alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti ed ordinanze sindacali comunali, nell'ambito del minimo e massimo edittale (da 25 a 500 euro), un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81 che stabilisce tale importo nel doppio del minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;
- il Testo Unico Ambientale, Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e successive modificazioni, che regola il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

Rilevato pertanto che la normativa sopra richiamata (e in particolare l'articolo 16, comma 2, della legge 689/81) dà facoltà al Comune di prevedere un importo per il pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste in seguito alla violazione ai propri regolamenti e ordinanze che sia diverso da quello stabilito dal comma 1 della legge medesima;

Ritenuto altresì necessario, oltre all'attività di prevenzione, reprimere le condotte ed il fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti da parte della cittadinanza nella convinzione che tali condotte incidono sugli aspetti di tutela di interesse pubblici, della salute, dell'igiene, dell'ambiente, del decoro e dell'immagine cittadina riverberandosi sui benefici economici ed ambientali complessivi;

Considerata quindi la necessità di avvalersi di quanto previsto all'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008 n° 125 al fine di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali in materia di tutela del decoro e igiene urbana, un diverso importo del pagamento in misura ridotta delle violazioni ambientali non riconducibili al d.lgv 152/2006;

Considerato che:

- il conferimento non conforme dei rifiuti o il loro abbandono indiscriminato espone l'Ente a sanzioni da parte degli organi regionali per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere secondo le normative regionali in materia che inevitabilmente si ripercuotono sull'intera cittadinanza;
- è necessario incrementare l'opera di vigilanza e controllo sulle modalità di conferimento dei rifiuti, sulla loro corretta separazione per tipologia e sull'abbandono indiscriminato nel territorio Comunale;

Ritenuto pertanto che siano previste e disciplinate le sanzioni per la violazione delle Leggi e Regolamenti in materia nonché per le violazioni delle ordinanze in materia di organizzazione della raccolta, secondo la previsione di cui all'art. 7 bis del D lgv 267/2000, ma mutando l'entità del pagamento in misura ridotta;

Visti

- l'articolo 54 del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 come modificato dalla legge 24 luglio 2008 n° 125;
- l'articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e successive modifiche;

- l'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981 n° 689;
- l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689, come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24 luglio 2008 n° 125 ;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n° 267/2000, dal Dirigente del Settore Ambiente per quanto concerne la regolarità tecnica, prescindendo dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 6bis della Legge 24 luglio 2008 n° 125 , che attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo fissano in misura corrispondente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo, qualora più favorevole;
2. Di stabilire, pertanto che, ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme penali e dalle norme speciali in materia, per i casi di violazione alle Ordinanze in materia di conferimento dei rifiuti, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 689/81 è fissata pari a euro 300 (trecento).
3. Di dare al presente provvedimento la massima diffusione;
4. Di stabilire che gli specifici proventi derivanti dalle sanzioni in materia di igiene urbana confluiranno in apposito Capitolo e saranno destinati a finanziare:
 - Progetti per l'acquisto di beni strumentali e dotazionali nel campo della vigilanza e del monitoraggio del territorio;
 - Attività formativa, di controllo, prevenzione e repressione dei reati ambientali
5. Di citare nelle Ordinanze per le quali si applicano le sanzioni di cui al presente Atto, il riferimento alla Delibera pena l'inapplicabilità della sanzione in misura ridotta stabilita nella stessa.
6. Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lvo. 2000, n° 267.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Sindaco, dal Segretario Generale e dall'Assessore Anziano.

Il Sindaco

F.to Cosimo CONSALES

Il Segretario Generale

F.to Dott.ssa Paola GIACOVAZZO

L'Assessore Anziano

F.to Giuseppe MARCHIONNA

Il presente atto diventerà esecutivo a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Brindisi, li _____

Il Segretario Generale
(dott.ssa Paola GIACOVAZZO)
